



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 147 del 22/10/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 ottobre 2014, n. 1986

Cont. 11432/02/LZ-GA - Tribunale di Bari (RG 11800/06) - Competenze professionali in favore dell'avv. Michele Lanzellotto (avvocato già in servizio presso il soppresso Settore Legale della G.R.) e del difensore di controparte - Riconoscimento del debito fuori bilancio - Abbandono del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di A.P. "Procedure di conferimento incarichi legali e liquidazione compensi professionali" e confermata dal Dirigente del Settore Amministrativo e dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con deliberazione n. 1222 del 2/7/2013, come rettificata e precisata con deliberazione n. 2003 del 29/10/2013, alle quali si fa integrale rinvio, la Giunta Regionale ha dato indirizzo all'Avvocatura Regionale di definire il contenzioso in atto con gli avvocati già appartenenti al Settore Legale della Giunta Regionale per il pagamento delle competenze maturate ai sensi delle deliberazioni di G.R. nn. 3658/1984, 7051/1985, 8868/1986 e 12/2003 "con il riconoscimento delle spettanze dovute, richieste in giudizio o in via stragiudiziale, comprensive degli interessi legali maturati e di un contributo sulle spese di giudizio (€ 1.000,00 oltre oneri di legge), per ogni controversia pendente, anche di secondo grado, da corrisondersi direttamente in favore dell'avvocato difensore di controparte, previa rinuncia dello stesso alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P.".

La predetta deliberazione, tra l'altro, dà atto nella parte dispositiva che il riconoscimento delle competenze "non comporta la novazione del titolo, trattandosi di arretrati di lavoro dipendente riferiti ad anni precedenti con consequenziale applicazione del regime fiscale della tassazione separata, ai sensi dell'art. 17, 1 comma, lett. b) del TUIR" e nella parte narrativa che gli avvocati in quiescenza Giuseppe Cipriani, Giuseppe Colapietro, Adolfo Morante, Nicola Nicoletti, Isabella Perfido, Fedele Sindaco e Vito Guglielmi hanno già formalizzato all'Amministrazione la loro disponibilità a definire il contenzioso in atto nei termini sopra trascritti.

L'avv. Ettore Sbarra, difensore della Regione in molti dei contenziosi in argomento, tra cui quello in oggetto indicato, nell'espletamento dei suoi compiti di assistenza di questa Regione nella loro definizione stragiudiziale, facendo seguito alla precedente corrispondenza ed ai colloqui intercorsi, con ultima lettera datata 11.07.2014 (prot. AOO_024/ 11878 del 07/08/2014, in atti), nel precisare che anche l'avv. Michele Lanzellotto ha comunicato la disponibilità a definire il contenzioso secondo le previsioni delle DGR 1222/2013, ha inviato l'elenco della tranche di controversie pendenti che saranno chiamate alle prossime udienze.

Con lett. datata 27.08.2014 (prot. AOO_024/ 12266 del 28.08.2014) l'avv. Lanzellotto ha precisato che nel giudizio di opposizione avente RG. 11800/06 è stato difeso dall'avv. Giuseppe Cipriani, al quale dovrà essere corrisposto il contributo previsto per le spese del giudizio di opposizione a decreto

ingiuntivo.

Tra i contenziosi pendenti con l'avv. Michele Lanzellotto, vi è quello dinanzi al Tribunale di Bari (Opposizione a decreto ingiuntivo) indicato in oggetto per il quale bisogna dunque procedere, in esecuzione della DGR n. 1222 del 2/7/2013, come rettificata, e secondo le indicazioni fornite dal difensore dell'Ente con mail del 29.01.2014 e con la nota prot. AOO_024/11878/2014 cit., nonché a seguito della dichiarazione fornita dall'avv. Lanzellotto con lett. 27/8/2014:

- alla liquidazione in favore dell'avv. Michele Lanzellotto della sorte capitale e degli interessi legali maturati;
- alla liquidazione in favore del medesimo avv. Michele Lanzellotto (difensore di sé stesso nel ricorso per decreto ingiuntivo), delle sole spese legali liquidate in decreto ingiuntivo;
- alla liquidazione in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani del contributo spese per il giudizio di opposizione pendente in 1° grado, da corrisondersi previa rinuncia dello stesso alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P.;
- ad autorizzare, conseguentemente, il difensore dell'Ente ad abbandonare il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo;

stabilendo che, successivamente alla percezione delle somme, l'avv. Michele Lanzellotto rilascerà quietanza liberatoria a saldo e stralcio di tutto quanto sarà corrisposto dalla Regione Puglia per il contenzioso in oggetto, senza null'altro a pretendere per i titoli e le causali dedotti in giudizio.

L'avv. Sbarra ha comunicato che la sorte capitale dovuta in relazione al contenzioso in oggetto all'avv. Michele Lanzellotto, dipendente regionale del soppresso Settore legale in quiescenza, è di € 6.000,00.

In esecuzione di quanto disposto dalle DGR cit., si provvede, quindi, a quantificare come segue gli importi da liquidare e pagare in favore dell'avv. Michele Lanzellotto e del proprio difensore nel giudizio di opposizione, per la definizione anticipata della controversia in corso, previo riconoscimento del debito fuori bilancio:

- Sorte Capitale: € 6.000,00;
- Interessi legali: € 872,46 (calcolati sull'ammontare netto del credito, e non su quello al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali);
- Contributo (predeterminato) sulle spese per il giudizio di 1° grado (Opposizione a d.i.) pendente dinanzi al Tribunale di Bari: € 1.000,00 oltre oneri di legge (CAP al 4% ed IVA al 22%), per complessivi € 1.268,80;
- Spese legali liquidate in decreto ingiuntivo: € 988,74;

Per quanto sopra, la spesa complessiva ammonta ad € 9.130,00, così suddivisa:

- a) competenze dovute all'avv. Michele Lanzellotto, per l'attività svolta: € 6.872,46 (di cui € 6.000,00 per Sorte Capitale ed € 872,46 per Interessi legali);
- b) competenze dovute all'avv. Michele Lanzellotto (difensore di sé medesimo nel ricorso per decreto ingiuntivo), soggette a fatturazione): € 988,74;
- c) competenze dovute all'avv. Giuseppe Cipriani (legale di controparte nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo), soggette a fatturazione): € 1.268,80;

Si propone pertanto che la Giunta Regionale proceda a riconoscere il debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 9.130,00, con la connessa variazione del bilancio 2014 limitatamente alla somma di € 6.000,00 (Sorte Capitale) e ad autorizzare l'abbandono del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

Al finanziamento della spesa complessiva di € 9.130,00 relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio, si provvede, limitatamente alla sorte capitale, pari ad € 6.000,00 mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento

del Cap. 1313.

L'ulteriore somma di € 872,46 a titolo di Interessi viene finanziata con imputazione al Cap. 1315 del bilancio.

L'ulteriore somma di € 2.257,54 (di cui € 988,74 liquidate in decreto ingiuntivo in favore dell'avv. Michele Lanzellotto (difensore di sé medesimo nel ricorso per decreto ingiuntivo), soggetta a fatturazione, ed € 1.268,80 in favore dell'avv. Giuseppe Cipriani quale contributo (predeterminato) sulle spese del giudizio di Opposizione a D.I. pendente dinanzi al Tribunale di Bari), viene finanziata con imputazione al Cap. 1317 del bilancio regionale.

All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 9.130,00, così come sopra ripartita, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale.

Ai sensi della DGR n. 1222/2013 le competenze (Sorte Capitale + Interessi) spettanti al citato dipendente regionale, già appartenente al soppresso Settore Legale, costituiscono arretrati di lavoro dipendente, da assoggettarsi al regime fiscale della tassazione separata ai sensi dell'art. 17, co. 1, lett. b) del TUIR.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera k e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di A.P. "Procedure di conferimento incarichi legali e liquidazione compensi professionali" e confermata dal Dirigente del Settore Amministrativo e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di fare propria la relazione del Presidente, che si intende qui integralmente trascritta;
2. di definire il contenzioso in oggetto pendente con l'avv. Michele Lanzellotto, dipendente regionale già appartenente al soppresso Settore Legale, in quiescenza, con il riconoscimento in favore del medesimo e del suo difensore delle somme così come ripartite nella sezione "Copertura Finanziaria" per le causali ivi stabilite;
3. di riconoscere, per effetto di quanto stabilito al punto precedente, il debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € 9.130,00 da finanziarsi come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dall'art. 23, co. 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
5. di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa riconosciuta ed autorizzata col presente provvedimento, come indicato nella sezione " Copertura Finanziaria ", e che il difensore di controparte dovrà trasmettere dichiarazione di rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 68 L.P. unitamente alla fattura;

6. di stabilire che, successivamente alla percezione delle somme, l'avv. Michele Lanzellotto rilascerà quietanza liberatoria a saldo e stralcio di tutto quanto sarà corrisposto dalla Regione Puglia per il contenzioso in oggetto, senza null'altro a pretendere per i titoli e le causali dedotti in giudizio.

7. di autorizzare, conseguentemente, il difensore della Regione, avv. Ettore Sbarra, ad abbandonare il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo;

8. di trasmettere copia del presente provvedimento all'avv. Ettore Sbarra e all'avvocato interno assegnatario del relativo fascicolo contenzioso Lucrezia Gaetano, per quanto di rispettiva competenza, a cura dell'Avvocatura Regionale.

9. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola
